

(Provincia di Padova)

Rep. n. _____

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI CALCIO DEL CAPOLUOGO IN VIA TRIESTE ALLA SOCIETÀ SPORTIVA**

Tra il Comune di Santa Giustina in Colle, nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ing. Rosario Catania, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di Santa Giustina in Colle, con sede in Piazza dei Martiri n. 3, codice fiscale 80010030288, che rappresenta ai sensi dell'art. 107, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e in virtù del Decreto del Sindaco n. 2 del 19.01.2024 e successiva integrazione n. 5 del 26.01.2024, e l'Associazione/Società Sportiva " _____ " con sede in via _____, civ. _____ a Santa Giustina in Colle (PD) – C.F. _____, rappresentata dal Presidente Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____;

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13.02.2024, immediatamente eseguibile, si è approvata la convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi di calcio del Capoluogo, utilizzati in modo esclusivo per le attività calcistiche, fino al 30.06.2030.

PRECISATO

- che in data odierna il concessionario ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i Responsabili di Settore e i dipendenti dell'Ente concedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,

comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012;

- che in data odierna il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente il divieto di conclusione di contratti o di altri atti negoziali di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013;
- che in data odierna il concessionario ha reso dichiarazione acquisita agli atti dell'Ente, in attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 – attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo e sono qui a tal fine richiamate.
- 2) Il Comune di Santa Giustina in Colle, di seguito denominato più semplicemente “il Comune” affida all'Associazione/Società “_____”, di seguito indicata come “il Concessionario”, la quale accetta, l'uso e la gestione degli impianti sportivi di calcio del capoluogo, costituiti da campo da calcio e relativo campo a est, campo da allenamento e spogliatoi, fino al 30.06.2030.

Gli impianti concessi in uso sono costituiti da tutti gli immobili e mobili di proprietà comunale descritti nell'allegato stato di consistenza, redatto ed accettato in contraddittorio tra le parti e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 3) Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo degli impianti sportivi di calcio per finalità sportive, sociali e ricreative. Con l'affidamento si intende:
 - favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;

- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;

Per lo svolgimento di gare e partite ufficiali aperte al pubblico, sarà necessaria ulteriore autorizzazione del Sindaco.

Si fa divieto di ogni altra destinazione e/o subconcessione a terzi degli immobili e degli impianti affidati.

Il Concessionario, nei limiti delle proprie competenze e possibilità finanziarie, ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, s'impegna alla divulgazione e all'esecuzione della pratica sportiva in ogni sua manifestazione (agonistica e/o ricreativa - educativa).

- 4) Considerata l'attività altamente sociale che viene svolta dalla società sportiva concessionaria e gli adempimenti a carico della stessa, per la concessione in oggetto viene quantificato un canone meramente ricognitorio del valore annuo, come da offerta economica, pari ad € IVA compresa, che sarà versato dal Concessionario al Comune ogni anno entro il 31 luglio.
- 5) Il Gestore ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:
 - rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto;
 - una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati

ottenuti nelle varie attività rispetto alle finalità sportive del Gestore.

I documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

- 6) Il Concessionario s'impegna ad utilizzare gli impianti, prestando particolare attenzione ed utilizzando il buon senso nella gestione degli impianti.

Il Gestore provvede all'apertura e alla chiusura delle palestre comunali, secondo il calendario definito ed anche nel caso sopraggiungessero altre domande di utilizzo al di fuori della programmazione concordata.

Sono a carico del Gestore tutte le attività di ordinaria manutenzione dei complessi ed in particolare:

- a) manutenzione ordinaria sia degli immobili, come dei mobili ed impianti, nessuno escluso, facenti parte dell'impianto sportivo dato in concessione, provvedendo a necessità anche agli sfalci delle aree e del campo ed in particolare a tutti gli interventi di manutenzione che si dovessero presentare sul campo da calcio, anche ai fini del rispetto dell'omologazione CONI;
- b) gestione delle spese dei consumi idrici, elettrici e di riscaldamento compresa l'acqua calda, gas metano ed il canone di fognatura, intestandosi tutte le forniture direttamente dalle società erogatrici;
- c) la cura, la pulizia quotidiana, la disinfestazione e la custodia degli impianti sportivi e di tutti i locali annessi, ivi compresa sanificazione dei luoghi e adozione di procedure per il contenimento di contagi epidemiologici/pandemici;
- d) l'acquisto dei materiali di pulizia, di consumo e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle sopra indicate attività e di piccola manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono piccole riparazioni/manutenzioni a porte, infissi);
- e) la custodia di tutte le attrezzature contenute negli impianti sportivi comunicando

prontamente al Comune ogni anomalia (rotture o malfunzionamenti);

- f) la fornitura del materiale occorrente per i locali infermieristici per il pronto soccorso;
- g) la sorveglianza, durante l'orario di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli iscritti alla Società e da parte di utenti diversi, per evitare intrusioni da parte di persone non autorizzate;
- h) controllo di tutti gli accessi (portoni di ingresso e cancelli), specialmente in orario serale, che siano regolarmente chiusi;
- i) mantenere l'impianto elettrico degli spogliatoi e dell'illuminazione dei campi da gioco in perfetta efficienza e sicurezza secondo le disposizioni vigenti in materia;
- j) mantenere l'impianto idrotermosanitario in costante efficienza e sicurezza provvedendo alle verifiche periodiche previste dalla legge ed in particolare la verifica della centrale termica con l'aggiornamento della relativa certificazione;
- k) fare eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria sugli impianti esclusivamente da personale abilitato che ne rilascerà il relativo certificato di regolare esecuzione da consegnare, in copia, all'ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.

Il Gestore gestirà le strutture di cui alla presente convenzione con l'ordinaria diligenza, mantenendole in buono stato e riferendo immediatamente all'Ufficio Tecnico del Comune degli eventuali danni che si dovessero verificare.

Alla risoluzione del rapporto, i beni oggetto della presente convenzione, complessivamente intesi come immobili dotati di attrezzature, dovranno essere resi in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il Gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo, anche il

nominativo del direttore della gestione.

Annualmente il Gestore dovrà presentare all'Ufficio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta.

- 7) È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

È fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico dell'Amministrazione Comunale.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Gestore.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Gestore di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Gestore non potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

In ogni caso, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, il Comune potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà Comunale.

Al termine della concessione, comunque, nessun indennizzo o corrispettivo spetterà al Concessionario per le migliorie od innovazioni eventualmente apportate.

- 8) Il Gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento attrezzature sportive, ecc.) secondo il calendario

di utilizzo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi e le aree cortilive ad alla loro pulizia e sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche. È inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il Gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon andamento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il Gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio Comunale nel caso si riscontrino violazioni di norme o disposizioni comunali.

- 9) Il Gestore, in base alle sue necessità e alle richieste di terzi, predisporrà entro il mese di agosto, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva.

Il Gestore deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Gestore si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto e a riconsegnarlo al concedente alla scadenza del termine nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

- 10) Il Concessionario s'impegna ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto al tipo delle varie manifestazioni ed attività, onde evitare danni di qualsiasi genere agli impianti stessi.

Il Gestore, come unico interlocutore nei confronti del Comune per la gestione degli impianti, assume tutte le responsabilità civili e patrimoniali derivanti dall'uso degli

stessi e delle attrezzature, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale, senza riserva alcuna, per eventuali danni che, durante l'uso dei locali e/o delle attrezzature, possano derivare a persone o a cose.

È obbligo dell'Associazione assicurarsi che le strutture di cui alla presente Convenzione siano mantenute in buono stato, riferendo immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale degli eventuali danni alle stesse con indicazione, ove possibile, dei responsabili. Nel caso di danneggiamenti alla proprietà Comunale il Gestore sarà tenuto a risarcire il Comune.

Il gestore risarcirà i danni che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza della sua utilizzazione da chiunque o comunque provocati, fatti salvi i casi di forza maggiore.

A tal fine, il Gestore ha prodotto apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, stipulata con la compagnia in data, con un massimale non inferiore € 500.000,00.

Inoltre, il Gestore ha prodotto apposita polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi incendio e danneggiamento ad opera di terzi, stipulata con la compagnia in data, con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del contratto, derivassero al Comune, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale in qualsiasi forma impegnato nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è a carico del Concessionario e da intendersi già compreso o compensato con il diritto di esercizio degli impianti.

L'assicurazione RCT/RCO costituisce ulteriore garanzia, in quanto non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Gestore, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

- 11)** Il Concessionario dovrà tenere gli impianti sempre in perfetto stato, curando in particolare l'efficienza e la manutenzione degli stessi, nonché la pulizia dell'area. Dovrà consentire il libero accesso e l'uso degli impianti a tutti i gruppi organizzati, o società sportive, o persone singole che ne facciano direttamente richiesta al concessionario, previo pagamento della tariffa di cui al successivo art. 13). Il Comune di riserva, altresì, il diritto di utilizzare, sempre e comunque, gli impianti sportivi dati in concessione per tutte quelle manifestazioni che si svolgono sotto il patrocinio comunale o con la diretta organizzazione dell'Amministrazione, per esigenze di protezione civile, come sede di seggio in occasione delle consultazioni elettorali e/o per attività e manifestazioni di pubblico interesse, previa apposita comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario con un preavviso di almeno 15 giorni, per un numero massimo di 10 giorni all'anno e per tutta la durata della concessione. Il concessionario dovrà consegnare in queste ipotesi l'impianto sportivo nella piena funzionalità. Il concedente si impegna a riconsegnare l'impianto sportivo nella sua piena funzionalità.

12) Il Gestore è responsabile della gestione degli impianti ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal Gestore.

Il Gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e /o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo e nell'esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'affidatario stesso. Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

In particolare, il Gestore ha l'obbligo di:

- si impegna ad osservare tutte le norme previste dalla L. 81/08, comprese la gestione delle emergenze. Non sussistono rischi interferenti con i dipendenti comunali;
- segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune - per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore, gli

utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

- 13)** Le tariffe che il concessionario andrà ad applicare per l'uso degli impianti saranno quelle approvate annualmente con Delibera di Giunta Comunale. Gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso saranno incamerati dalla società concessionaria a fronte delle spese di gestione. All'uopo, la società sportiva concessionaria dovrà presentare al Comune annualmente i Bilanci sociali entro un mese dalla loro approvazione. Eventuali utili di esercizio dovranno essere reimpiegati in attività sportive o nel miglioramento degli impianti.

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, o a far esporre, all'interno degli impianti, sempre che non siano visibili esternamente ed abbiano ottenuto l'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, cartelloni pubblicitari senza che il Comune possa pretendere compensi di sorta. Detti compensi saranno, invece, introitati dal concessionario.

Resta inteso che le Ditte che espongono cartelloni od insegne pubblicitarie dovranno essere in regola con il versamento delle imposte comunali sulla pubblicità.

- 14)** Il Comune effettuerà controlli periodici per la verifica della regolare esecuzione di gestione e manutenzione degli impianti sportivi.

Nel caso vengano riscontrate carenze od omissioni relative all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3, e comunque degli obblighi a carico del Gestore così come previsti dalla presente convenzione, queste verranno contestate al Gestore con lettera raccomandata a/r o pec con richiesta di immediata esecuzione.

Ai fini delle comunicazioni inerenti la gestione della presente convenzione, le Parti indicano utilizzabili i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Comune: comune.sgcolle.pd@pecveneto.it

Associazione: _____

Successivamente alla ricezione della nota verrà eseguito un ulteriore controllo da parte degli uffici competenti, a garanzia di regolare esecuzione.

Nel caso la situazione di inosservanza permanga, sarà cura dell'Ufficio Tecnico del Comune, intervenire d'ufficio addebitando le spese al Gestore.

15) In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Gestore tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria;
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione;
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- e) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- f) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- g) il mancato pagamento del canone di cui all'art. 20, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 6 mesi comunicato con lettera raccomandata a/r o pec, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il Comune può altresì risolvere unilateralmente la convenzione, con provvedimento di revoca, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando il Gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal Gestore;
- quando il Gestore venisse dichiarato fallito;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- In caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al Gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Gestore, e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, le finalità statutarie del Gestore.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia l'accordo scritto delle parti, il Gestore ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o pec.

16) Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato

di fatto e di diritto in cui si trova e che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Alla consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale con l'elenco degli arredi e delle attrezzature (stato di consistenza). Analogo verbale sarà redatto alla riconsegna dell'impianto al termine della concessione.

17) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - e del Codice di comportamento del Comune di Santa Giustina in Colle (PD), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito internet del Comune. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

18) Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

Il Gestore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

19) In riferimento al disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente

l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

20) Con la sottoscrizione del contratto, il Gestore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 196/2003 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il Gestore è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. In qualità di responsabile del trattamento l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 28.3 del Regolamento UE 2016/679.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Società Informatica Territoriale s.r.l. con sede in Via Masi Simonetti, 20, 32100 Belluno.

21) Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Gestore elegge domicilio presso la propria sede legale.

22) Ogni controversia in elazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Padova.

23) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del

D.lgs. 131/1986, con spese a carico del Concessionario.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico del Concessionario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del

Concessionario, così come le spese per il cambio di intestazione delle utenze (ENEL –

GAS – ACQUA – RIFIUTI).

Letto, approvato e sottoscritto li __.__.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO